



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Forio, Comune di Forio.**

**Art. 1**  
**Ambito portuale e**  
**planimetria**

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Forio, Comune di Forio, (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'Accordo sottoscritto dalla Regione Campania Direzione Generale Mobilità ed il Comune di Forio in data 30/08/2019.
2. Lo stralcio planimetrico allegato, (d'ora innanzi, planimetria), costituisce parte integrante del presente provvedimento; la linea di colore verde delimita l'ambito portuale.

**Art. 2**  
**Oggetto del**  
**Regolamento**

1. Il presente Regolamento è redatto al fine di disciplinare le aree e le attività a mare e a terra svolte all'interno del Porto di Forio, delimitate a Ovest e Nord da opere di difesa dal mare indicate rispettivamente con il n. 1 e il n. 29 in planimetria. Esso, può essere modificato, integrato ed aggiornato per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità, da parte della Regione Campania, corredato del parere dell'Autorità Marittima.

**Art. 3**  
**Molo di sopraflutto e**  
**specchi acquei**  
**prospicienti**

1. La banchina del Molo di sopraflutto che si diparte dalla Via G. Genovino e si estende per tutta la lunghezza dello stesso, indicata con il n. 2 in planimetria, è destinata a passeggiata pedonale. L'accesso veicolare è consentito solo agli automezzi delle Forze dell'Ordine e delle amministrazioni pubbliche, nonché ai veicoli autorizzati dalla competente Autorità Marittima.
2. Lo specchio acqueo, dall'imboccatura del porto, indicato col n. 3 in planimetria, è destinato a canale di accesso, evoluzione e manovra delle unità navali in entrata e uscita dal porto.
3. Lo specchio acqueo prospiciente parte del molo di sopraflutto, indicato con il n. 4 in planimetria, per una lunghezza di mt. 60,00 ed una larghezza di mt. 14,00 circa è destinato all'ormeggio delle unità navali per la nautica da diporto, previa realizzazione di sottobanchinamento e richiesta di concessione demaniale marittima. Il realizzando sottobanchinamento, indicato con il n. 5 in planimetria, avrà larghezza di mt. 3,00 circa e lunghezza di mt. 90,00 circa.

**Art. 4**  
**Banchina Protezione**  
**Civile e specchio acqueo**  
**prospiciente**

1. Il tratto di banchina localizzato nella zona retrostante il Molo Borbonico e compreso tra la testata di quest'ultimo ed il Molo di sopraflutto, indicato con il n. 6 in planimetria, è denominato "*Protezione Civile*". In tale area troviamo:
  - 1.1. scivolo per una larghezza fronte mare di mt. 4,50, per operazioni di alaggio e varo di unità navali, indicato con il n. 6a della planimetria;
  - 1.2. zona per le operazioni tecniche con autogrù, per il tempo strettamente necessario, per una larghezza fronte mare di mt. 16,00 circa, compresa tra le due bitte esistenti e per una profondità di mt. 15,00, indicata con il n. 6b in planimetria;

- 1.3. area destinata alla sosta breve e temporanea delle barche alate, indicata con il n. 6c in planimetria;
- 1.4. area di raccolta rifiuti prodotti dalle navi, indicata in planimetria con il n. 6d;
- 1.5. corridoio largo circa mt. 4,00, indicato con il n. 6e in planimetria, destinato al passaggio dei mezzi di emergenza, degli automezzi destinati alle operazioni di alaggio e varo ad al passaggio pedonale per raggiungere il realizzando sotto-banchinamento.
2. Lo specchio acqueo prospiciente tale banchina, indicato con il n. 7 in planimetria, è destinato alle operazioni di alaggio e varo e operazioni tecniche in genere, nonché all'ormeggio delle unità navali nei casi di emergenza, previo nulla osta dell'Autorità Marittima.

**Art. 5**  
**Molo Borbonico e**  
**specchio acqueo**  
**prospiciente**

1. Il tratto di banchina denominato Molo Borbonico ed il prospiciente specchio acqueo, indicati rispettivamente con il n. 8 e il n. 9 in planimetria, sono destinati all'attracco delle unità da pesca, allo sbarco ed alla vendita del pescato così come già individuato con Decreto Dirigenziale - Regione Campania - n. 9 del 24/02/2011 e successivamente disciplinato con il "Nuovo Regolamento di individuazione e disciplina del punto di sbarco del pescato al Molo Borbonico", approvato con Ordinanza n. 112/2017 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.
2. Il manufatto indicato con il n. 10 in planimetria è destinato alla vendita diretta del pescato locale fresco.
3. La banchina del Molo Borbonico potrà essere altresì utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento e previo nulla osta della U.O.D. Demanio Marittimo Regionale e dell'Autorità Marittima competente.

**Art. 6**  
**Piazzale Marinali d'Italia**

1. L'area compresa tra la Via G. Genovino, il Molo Borbonico e l'arenile Sud – Ovest è il Piazzale Marinali d'Italia, indicata con il n. 11 in planimetria. E' destinata a parcheggio autoveicoli, sosta dei mezzi di servizio della Capitaneria di Porto e delle Forze Armate, sosta dei veicoli di emergenza nonché, in via temporanea ed eccezionale, a manifestazioni, eventi e ad allestimento di mercatini e fiere.  
Nel Piazzale deve essere garantito sempre un corridoio di transito per i veicoli delle Forze dell'Ordine, di emergenza e per quelli autorizzati a raggiungere il Molo Borbonico e la parte retrostante.
2. L'area indicata con il n. 12 in planimetria, è occupata da un manufatto intitolato alla Sig.ra Lucia Capuano, prima donna farista italiana, ed è destinato a Sala Conferenze ed attività sociali.
3. L'area, indicata con il n. 13 in planimetria, è destinata alla lavorazione delle reti da pesca.

**Art. 7**  
**Arenile Sud – Ovest**

1. L'arenile interno al Porto ed indicato con il n. 14 in planimetria, rappresenta l'arenile storico di Forio. E' destinato a manifestazioni e attività ludico – ricreative e sportive.

**Art. 8**  
**Arenile Sud**

1. L'arenile Sud, indicato con il n. 15 in planimetria, è destinato a servizi ed attività turistico – commerciali e, su tale area, oltre a strutture di ombreggiamento, pedane e pedane di camminamento con relativi pontiletti di libera fruizione per l'attracco temporaneo dei natanti, è possibile collocare:
  - 1.1 gazebo;
  - 1.2 tensostrutture.
2. Lo specchio acqueo prospiciente a parte dell'arenile Sud – Ovest ed all'arenile Sud, indicato

con il n. 16 in planimetria, è destinato all'ormeggio, a pontile e a gavitello, di unità navali da diporto di lunghezza massima pari a mt. 10,00.

**Art. 9**  
**Area sosta autoveicoli**  
**FF.OO. e emergenza**

1. L'area indicata con il n. 17 in planimetria, è destinata a parcheggio delle auto della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. E' altresì destinata a parcheggio dei veicoli delle altre Forze dell'Ordine, dei mezzi destinati ai servizi di emergenza.

**Art. 10**  
**Pontile Italia '90 e**  
**specchi acquei**  
**prospicienti**

1. Il Pontile Italia '90, indicato con il n. 18 in planimetria, si sviluppa con due tratti di banchina terminali ed è destinato al transito dei passeggeri.
2. Lo specchio acqueo prospiciente, indicato con il n. 19 in planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità navali effettuanti trasporto passeggeri.
3. Lo specchio acqueo interno, indicato con il n. 20 in planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità navali da diporto previo rilascio di concessione demaniale e con realizzazione di sottobanchinamento di larghezza almeno di mt. 1,00.
4. Lo specchio acqueo prospiciente la parte iniziale del pontile Italia '90 (lato Nord), indicato col n. 20a in planimetria, è destinato all'ormeggio delle unità navali dell'Autorità Marittima, delle altre Forze dell'Ordine ed altre unità navali per eventuali emergenze.
5. In radice del pontile, è ubicato lo stabile denominato stazione marittima "Italia '90", indicato con il n. 21 in planimetria, destinato ad ospitare l'Ufficio Locale Marittimo, la biglietteria, la sala d'attesa, i servizi igienici ed impianti tecnologici.

**Art. 11**  
**Banchina attività**  
**culturali**

1. Il tratto di banchina indicato con il n. 22 in planimetria e denominato "*Attività culturali*" è destinato all'ormeggio delle unità navali ed a manifestazioni ed eventi.
2. Su tale banchina si trovano gli Uffici di Direzione del Porto, indicati con il n. 22a in planimetria.

**Art. 12**  
**Arenile Nord – Est**

1. L'arenile Nord – Est, indicato con il n. 23 in planimetria, è destinato a manifestazioni e attività ludico – ricreative e sportive.

**Art. 13**  
**Arenile Nord**

1. L'area, indicata con il n. 24 in planimetria, è destinata ad accogliere servizi tecnologici (cabine ENEL, serbatoi acqua, locale antincendio), servizi igienico – sanitari e servizi essenziali (spogliatoio per gli operatori portuali e box deposito materiale ed attrezzature per la nautica).

**Art. 14**  
**Specchi acquei**

1. Lo specchio acqueo indicato con il n. 25 in planimetria è destinato all'ormeggio di unità da diporto, come stabilito nel Piano Ormeggi.
2. Considerati i limitati ambiti portuali e l'esposizione degli stessi ai venti predominanti specie nel periodo invernale, fermo restando la prioritaria destinazione al diporto del predetto specchio acqueo, è consentita, eccezionalmente, previa comunicazione all'Autorità Marittima ed in base alle disponibilità, la sosta di unità navali destinate al traffico/pesca/altri scopi.

**Art. 15**  
**Molo di sottoflutto**

1. Il Molo di sottoflutto indicato con il n. 26 in planimetria è destinato a passeggiata pedonale e solo in via eccezionale a percorso di emergenza.

**Art. 16**  
**Banchina di Avamporto e  
specchi acquei  
prospicienti**

1. All'estremità del Molo di sottoflutto è presente la banchina di "Avamporto". Sulla parte indicata con il n. 27 in planimetria è prevista la realizzazione di un distributore per erogazione di carburanti.
2. Gli specchi acquei prospicienti la suddetta banchina, posti sul lato Ovest ed Est, ed indicati rispettivamente in planimetria con il n. 28 e n. 28a, sono entrambi destinati all'ormeggio delle unità navali per il rifornimento carburanti. Nello specchio acqueo indicato con il n. 28a è consentito l'accesso solo alle unità navali di lunghezza max non superiore a mt. 10,00.

**Art. 17**  
**Attività esercitate nel  
Porto di Forio**

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal Decreto Dirigenziale - Regione Campania - n. 9 del 24/02/2011 e successivamente disciplinato con il Nuovo Regolamento di individuazione e disciplina del punto di sbarco del pescato al Molo Borbonico" approvato con Ordinanza n° 112/2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, previa comunicazione alla Regione Campania ed all'Autorità Marittima competente.

**Art. 18**  
**Obblighi dei concessionari**

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 19, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

**Art. 19**  
**Divieti**

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
  - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
  - b) effettuare lavori di manutenzione e di carenaggio che comportino conseguente inquinamento o prove di motori con elica in movimento;
  - c) occupare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
  - d) sostare nel tratto di banchina destinato al posizionamento delle gru per l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni;
  - e) effettuare segnalazioni acustiche;
  - f) sostare in prossimità delle colonnine antincendio e lungo il ciglio banchina;
  - g) effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo taniche o cisterne trasportabili;
  - h) trasportare ed introdurre nell'area portuale materiali, sostanze o oggetti che potrebbero arrecare danni a cose o persone.

2. Nel porto è vietato buttare, abbandonare rifiuti ed oggetti di qualsiasi genere, liquidi inquinanti, liquami e detriti.
3. Per i rifiuti solidi l'utente deve preordinare la raccolta differenziata, separando i rifiuti ordinari ed alimentari, che vanno chiusi in sacchetti di polietilene, da vetro, plastica, carta ed alluminio e depositati nei rispettivi cassonetti.
4. È vietato depositare o abbandonare le esche ed il pesce vivo o morto nei cassonetti dei rifiuti o in ambito portuale.
5. I rifiuti tossici e nocivi (batterie esauste, ecc.), devono essere depositati negli appositi contenitori speciali.
6. È vietato lo scarico di sentine e, in genere, il rilascio in mare di qualsiasi liquido e/o sostanza, in particolare di idrocarburi. In caso di sversamento accidentale di idrocarburi in mare, nei pontili o a terra il responsabile deve immediatamente avvertire l'Autorità marittima, i proprietari di imbarcazioni vicine, e quanto si trovano sul luogo, anche ai fini della prevenzione incendi.
7. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 20.

#### **Art. 20**

##### **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161, 1174 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 e 1161 del Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

#### **Art. 21**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e Viabilità e nelle Ordinanze dell'Autorità Marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.